



Comune di Muggiò
Provincia di Monza Brianza

Regolamento di gestione del Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti urbani

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 29 DEL 09 APRILE 2019.
IN VIGORE DAL 30 MAGGIO 2019



Indice

Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Requisiti generali del CCR	4
Art. 4 – Criteri generali per la gestione	4
Art. 5 – Orario di apertura	5
Art. 6 – Controllo del CCR	5
Art. 7 – Utenze ammesse al conferimento	5
Art. 8 – Rifiuti conferibili	6
Art. 9 – Quantità di rifiuti conferibili	8
Art. 10 – Pesatura dei rifiuti	9
Art. 11 – Accesso e registrazione dei soggetti conferenti e dei conferimenti	9
Art. 12 – Modalità del conferimento	10
Art. 13 – Altre norme di comportamento	10
Art. 14 – Cooperazione del gestore del servizio	10
Art. 15 – Danni e risarcimenti	11
Art. 16 – Controllo del Comune	11
Art. 17 – Divieti	11
Art. 18 – Sanzioni	11



Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni per la corretta gestione del CCR dei rifiuti urbani e per la regolare fruizione dello stesso da parte degli utenti, nel rispetto della normativa preordinata.
2. Il CCR dei rifiuti urbani costituisce uno strumento a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. La sua gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

Art. 2 – Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui all'art. 183 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i. (*Norme in materia ambientale*), ai fini del presente regolamento si specificano le seguenti definizioni:
 - a) **Comune**: il Comune di Muggiò;
 - b) **Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti urbani o CCR**: area presidiata e allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee di rifiuti per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento e, per le frazioni non recuperabili per il trasporto agli impianti di smaltimento. Nella predetta area i rifiuti sono conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio, nonché dagli altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
 - c) **detentore**: produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
 - d) **utenza ammessa al conferimento o utente**: utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche che possono accedere al CCR per il conferimento di rifiuti;
 - e) **utenze domestiche**: nuclei familiari;
 - f) **utenze non domestiche**: operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
 - g) **gestore del servizio**: soggetto cui è affidata la gestione del CCR;
 - h) **contratto di servizio**: contratto di appalto stipulato dal Comune con il gestore del servizio per il CCR;
 - i) **responsabile del centro**: soggetto, designato dal gestore del servizio, quale responsabile della conduzione del centro;
 - j) **RAEE**: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 - k) **Decreto**: Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche*) come successivamente modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 13 maggio 2009 n. 39665 (*Modifica del decreto 8 aprile*



2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche).

Art. 3 – Requisiti generali del CCR

1. Il CCR deve essere realizzato e condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel Decreto.
2. La realizzazione o l'adeguamento del CCR sono eseguiti in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica e edilizia e il Comune ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia.

Art. 4 – Criteri generali per la gestione

1. Il gestore del servizio è tenuto a:
 - a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del CCR da parte dei soggetti conferenti;
 - b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
 - c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
 - d) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
 - e) salvaguardare l'ambiente;
 - f) eseguire e rispettare le disposizioni del Decreto e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
 - g) compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il Comune, le schede di cui Allegati Ia e Ib del Decreto;
 - h) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel CCR;
 - i) provvedere alla regolare potatura della siepe di recinzione e di eventuali essenze arboree presenti all'interno della struttura;
 - j) predisporre un adeguato programma di disinfestazione da zanzare e roditori, comprensivo di interventi straordinari per presenza di vespe, calabroni, ecc.;
 - k) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
 - l) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel CCR nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - m) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;



n) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.

2. Il gestore del servizio è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno del CCR, appositi cartelli secondo quanto previsto dal Decreto.

Art. 5 – Orario di apertura

1. Il CCR deve essere aperto al pubblico almeno cinque giorni la settimana, per almeno trentasei ore e mezza settimanali.

2. Gli orari e i giorni di apertura sono indicati nel contratto di servizio. Agli orari e ai giorni di apertura deve essere data pubblicità, a cura del Comune, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali e, a cura del gestore del servizio, tramite propri canali di comunicazione.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura, fatti salvi casi di necessità da parte del Comune, i cui operatori sono autorizzati all'accesso per conferire rifiuti provenienti da particolari situazioni che si verificassero in giorni e orari di chiusura al pubblico del CCR. In tali casi, il Comune comunica al gestore del servizio la data, l'orario e le tipologie di rifiuto conferite.

Art. 6 – Controllo del CCR

1. Il gestore del servizio è tenuto a nominare un responsabile del CCR in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune e a informare tempestivamente, e, comunque, non oltre il giorno in cui si dovesse verificare l'eventuale sostituzione di personale, con relativa comunicazione dei dati del sostituto o dei sostituti.

2. Il responsabile del CCR è tenuto a verificare che la gestione del CCR avvenga nel rispetto della normativa applicabile, del presente regolamento e del contratto stipulato tra il gestore del servizio e il Comune, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

Art. 7 – Utenze ammesse al conferimento

1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio al servizio del quale il CCR è stato costituito:

- a) utenze domestiche iscritte al ruolo TARI;
- b) utenze non domestiche iscritte al ruolo TARI;
- c) utenze non domestiche, aventi sede legale in Muggiò, ma non iscritte al ruolo TARI, che ne facciano specifica richiesta al Comune a titolo oneroso secondo quanto disposto al seguente comma 2;



d) altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

2. I soggetti conferenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere iscritti tra i contribuenti della TARI (tassa sui rifiuti) ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia. I soggetti di cui alla lettera c) del comma 1, possono conferire i propri rifiuti, previa esibizione al responsabile del centro, di ricevuta attestante il versamento, eseguito con modalità stabilite dal Comune, dei corrispettivi relativi alle quantità conferite, rispettando i limiti massimi stabiliti all'art. 9, comma 4, del presente regolamento. L'importo stabilito per i conferimenti di cui trattasi è pari a € 25,00 per metro cubo conferito, incrementabile di anno in anno in base alla variazione dei costi di smaltimento di mercato e dell'indice ISTAT risultante nel mese di Dicembre di ogni anno.

Art. 8 – Rifiuti conferibili

1. Nel CCR, possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto:

descrizione	codice EER
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01
2. imballaggi in plastica	15 01 02
3. imballaggi in legno	15 01 03
4. imballaggi in metallo	15 01 04
5. imballaggi in materiali misti	15 01 06
6. imballaggi in vetro	15 01 07
7. contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*
8. rifiuti di carta e cartone	20 01 01
9. rifiuti in vetro	20 01 02
10. frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02
11. abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11
12. solventi	20 01 13*
13. acidi	20 01 14*
14. sostanze alcaline	20 01 15*
15. prodotti fotochimici	20 01 17*
16. pesticidi	20 01 19*
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36
19. oli e grassi commestibili	20 01 25
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28
22. detergenti contenenti sostanze	20 01 29*



descrizione	codice EER
pericolose	
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente	20 01 30
24. farmaci	20 01 31* e 20 01 32
25. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33*
26. rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38
27. rifiuti plastici	20 01 39
28. rifiuti metallici	20 01 40
29. sfalci e potature	20 02 01
30. ingombranti	20 03 07
31. cartucce toner esaurite	20 03 99
32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche	
33. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	08 03 18
34. imballaggi in materiali compositi	15 01 05
35. imballaggi in materia tessile	15 01 09
36. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16 01 03
37. filtri olio	16 01 07*
38. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	16 02 16
39. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	16 05 04* 16 05 05
40. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 01 07
41. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da	17 09 04



descrizione	codice EER
quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	
42. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20 01 34
43. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche)	20 01 41
44. terra e roccia	20 02 02
45. altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03

2. Nella tabella di cui al comma 1, l'asterisco * a fianco del codice EER indica la natura pericolosa del rifiuto.

3. Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1, che rientrano nei criteri della Deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 152/2006 di cui alla D.C.C. 30 settembre 2014, n. 46.

4. I rifiuti di cui al comma 1 che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei contenitori stradali o domiciliari dedicati, devono essere obbligatoriamente conferiti al CCR.

5. Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, sempre nel rispetto, per le utenze non domestiche, della Deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui alla D.C.C. 30 settembre 2014, n. 46.

Art. 9 – Quantità di rifiuti conferibili

1. Nel CCR possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le sue potenzialità organizzative e con la sua capacità.

2. Il Responsabile del servizio comunale competente in materia di gestione dei rifiuti può, con proprio provvedimento, definire limiti quantitativi per il conferimento di determinate tipologie di rifiuti al fine di garantire la migliore operatività del CCR.

3. Per i codici EER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.04, 15.01.05, 15.01.06, 15.01.07, 15.01.09, 20.02.01, 20.01.37, 20.01.38, 20.01.39, 20.01.40, 20.02.01, 20.02.02, 20.02.08, 20.03.02, l'accesso delle utenze non domestiche è consentito per al massimo due volte la settimana, per non oltre due metri cubi per accesso.



4. Per conferimenti che superino le quantità indicate al comma 3, l'utente deve contattare il Responsabile del servizio comunale competente in materia di gestione dei rifiuti che valuta di volta in volta, in accordo con il responsabile del CCR, in merito ai tempi e a eventuali corrispettivi da versare al Comune, con le medesime modalità di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento.

5. Le utenze non domestiche sono soggette ai limiti di conferimento indicati al comma 3 e possono conferire rifiuti assimilati che non eccedano i criteri qualitativi e quantitativi indicati nella Deliberazione comunale di assimilazione di cui alla D.C.C. 30 settembre 2014, n. 46.

Art. 10 – Pesatura dei rifiuti

1. Il gestore del servizio è tenuto a pesare i rifiuti in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente.

2. Le pesature devono essere consegnate al Comune in formato Excel o compatibili entro i primi dieci giorni successivi alla fine del mese antecedente.

Art. 11 – Accesso e registrazione dei soggetti conferenti e dei conferimenti

1. Il gestore del servizio è tenuto a identificare l'utente conferente tramite una tessera magnetica o con chip. In occasione di ciascun conferimento l'utente è tenuto ad esibire al gestore del servizio la tessera magnetica.

2. Il gestore del servizio è tenuto a dotarsi di un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune, nel quale deve riportare per ogni conferimento:

- a) i dati dell'utente rilevati tramite la tessera di cui al comma 1;
- b) il numero progressivo del conferimento;
- c) l'ora e la data del conferimento;
- d) l'annotazione delle ricevute di utenze conferenti a titolo oneroso;
- e) i dati identificativi dell'addetto al CCR che ha effettuato la registrazione.

3. In occasione di ciascun conferimento l'utente è tenuto a esibire al gestore del servizio la tessera di cui al comma 1.

4. Il gestore del servizio è tenuto a preporre all'accoglienza degli utenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento del CCR e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti.

5. Il gestore del servizio è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di utenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.



Art. 12 – Modalità del conferimento

1. L'utente è tenuto a consegnare i rifiuti al CCR suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore del servizio l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.
2. L'utente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.
3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dall'utente previo assenso del personale preposto dal gestore del servizio. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore del servizio. In ogni caso, il personale preposto dal gestore del servizio è tenuto a accompagnare, assistere e coadiuvare l'utente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.
5. Il gestore del servizio è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente regolamento.

Art. 13 – Altre norme di comportamento

1. L'utente è tenuto a:
 - a) trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
 - b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore del servizio e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
 - c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 14 – Cooperazione del gestore del servizio

1. Il gestore del servizio è tenuto a:
 - a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del CCR;
 - b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno del CCR, nelle immediate vicinanze;
 - c) segnalare eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, eventuali atti vandalici o fatti accidentali accaduti;



- d) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006.

Art. 15 – Danni e risarcimenti

1. Il gestore del servizio è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di gestione del CCR. Egli è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. L'utente è responsabile dei danni arrecati nell'utilizzo del CCR e è tenuto al risarcimento.

Art. 16 – Controllo del Comune

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente regolamento.
2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Locale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto del presente regolamento e della altra normativa applicabile.

Art. 17 – Divieti

1. È vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del CCR.
2. È altresì vietato:
 - a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
 - b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
 - c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente regolamento;
 - d) asportare rifiuti depositati nel CCR;
 - e) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

Art. 18 – Sanzioni

1. Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell'articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*), per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionati da norme sovraordinate, è applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00 con le modalità di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*).



2. È fatta salva la segnalazione della trasgressione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti.